

ALLIANZ TECHNOLOGY

S.c.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231**

**(Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio
2015 e successivamente modificato il 06/04/2017 e il
21/03/2018)**

INDICE

PARTE GENERALE	6
DEFINIZIONI.....	7
CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento.....	10
1.1 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	12
CAPITOLO 2 – Linee Guida A.N.I.A.....	15
CAPITOLO 3 – IL MODELLO ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.....	18
3.1. Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.	18
3.2. Funzione e scopo del Modello.....	19
3.3. Natura e Fonti del Modello.....	20
3.4. Codice Etico e di Comportamento e Modello.....	22
3.5. La costruzione del Modello e la sua struttura.....	23
3.6. La procedura di adozione del Modello.....	27
3.7. Destinatari del Modello.....	28
CAPITOLO 4 – LE ATTIVITA' SENSIBILI DI ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.	30
4. Le Attività Sensibili di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.	30
CAPITOLO 5 – Prestazione di servizi infragruppo	32
CAPITOLO 6 – ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	33
6.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza	33
6.2 Funzione e poteri dell'OdV	36
6.3 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali.....	39
6.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.....	41
6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	44
CAPITOLO 7 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	45
7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	45
7.2. Informazione alle Società Consorziate.....	46

CAPITOLO 8 – SISTEMA SANZIONATORIO	48
8.1. Funzione del sistema sanzionatorio	48
8.1.2 <i>Accertamenti sulle segnalazioni pervenute</i>	49
8.2. Sistema sanzionatorio dei Dipendenti	50
8.2.1 <i>Dipendenti</i>	50
8.3. Misure nei confronti degli Amministratori	53
PARTE SPECIALE.....	54
CAPITOLO 9 – PRINCIPI GENERALI DELLA PARTE SPECIALE.....	55
9.1. Premessa	55
9.2. Il sistema di deleghe e procure	56
CAPITOLO 10 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 24 e 25 del Decreto).....	59
10.1. Le Tipologie di Reati.....	59
10.2. Criteri per la definizione di Ente della Pubblica Amministrazione, di pubblico ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio	65
10.2.1. <i>Enti della Pubblica Amministrazione</i>	66
10.2.1. <i>Pubblico Ufficiale</i>	68
10.2.3. <i>Incaricato di un pubblico servizio</i>	70
10.3. Attività Sensibili.....	72
10.4. Principi generali di comportamento	75
10.5. Principi specifici per le procedure	78
CAPITOLO 11 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24 bis del Decreto)	85
11.1. Le Tipologie di Reati.....	85
11.2. Attività Sensibili	90
11.3. Principi generali di comportamento	91
11.4. Principi specifici per le procedure	92
CAPITOLO 12 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24 ter del Decreto)	96
12.1. Le Tipologie di Reati.....	96
12.2. Attività Sensibili	98
12.3. Principi Generali di comportamento.....	99
12.4. Principi specifici per le procedure.....	99

**CAPITOLO 13 – DELITTI DI CONTRAFFAZIONE (Art. 25 bis del Decreto)
104**

13.1. Le Tipologie di Reati	104
13.2. Attività Sensibili.....	105
13.3. Principi generali di comportamento	105
13.4. Principi specifici per le procedure	106

CAPITOLO 14 – REATI SOCIETARI (Art. 25 ter del Decreto) 108

14.1. Le Tipologie di Reati.....	108
14.2. Attività Sensibili	113
14.3. Principi generali di comportamento	117
14.4. Principi specifici per le procedure.....	120

**CAPITOLO 15 – REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CON
FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO
(Art. 25 quater del Decreto) 124**

15.1. Le Tipologie dei Reati	124
15.2. Attività Sensibili	126
15.3. Principi generali di comportamento	127
15.4. Principi specifici per le procedure.....	128

**CAPITOLO 16 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25 septies del Decreto)
132**

16.1. Le Tipologie dei Reati	132
16.2. Attività Sensibili.....	135
16.3. Principi generali di comportamento	135

**CAPITOLO 17 – REATI DI RICICLAGGIO, NONCHE’ DI AUTORICICLAGGIO
(Art. 25 octies del Decreto) 138**

17.1. Le Tipologie dei Reati	138
17.2. Attività Sensibili	147
17.3. Principi generali di comportamento	147
17.4. Principi specifici per le procedure.....	149

**CAPITOLO 18 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D’AUTORE (Art. 25 novies del Decreto) 151**

18.1. Le Tipologie di Reati.....	151
18.2. Attività Sensibili	152
18.3. Principi generali di comportamento	152
18.4. Principi specifici per le procedure	153
CAPITOLO 19 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 decies del Decreto).....	155
19.1. Le Tipologie di Reato.....	155
19.2. Attività Sensibili	155
19.3. Principi Generali di comportamento.....	156
19.4 Principi specifici per le procedure	157
CAPITOLO 20 – REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies del Decreto)	158
20.1 Le Tipologie di Reati.....	158
20.2 Attività Sensibili	163
20.3 Principi Generali di comportamento.....	163
20.4 Principi specifici per le procedure.....	165
CAPITOLO 21 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 duodecies del Decreto)	167
21.1. Le Tipologie di Reati.....	167
21.2. Attività Sensibili	169
21.3. Principi Generali di comportamento.....	169
21.4. Principi specifici per le procedure.....	170
Appendice 1 – I Reati previsti dal Decreto.....	172

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

"Allianz" o la "Capogruppo": Allianz S.p.A. con sede legale in Trieste, Largo Irneri, 1;

"ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A." o la "Società": ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., (con sede legale in via Corso Italia 23, Milano) già GE.SI – Gestione Sistemi Informatici S.c.p.A. e, successivamente, Sistemi Informativi Allianz S.c.p.A. – SIAL;

"Codice Etico e di Comportamento": Codice comportamentale adottato da ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. e pubblicato sul sito internet della Società, contenente gli standard minimi che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire situazioni che potrebbero minare l'integrità del Gruppo;

"D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

"Destinatari": ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, tutti coloro che rivestono, nella Società, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto) ed i dipendenti;

"Reati": le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

"Area Organizzativa Control Governance": area che si colloca al secondo livello di controllo e che cura con continuità la vigenza dei meccanismi di controllo posti a presidio dei rischi aziendali, inclusi i rapporti con business partner, e la correttezza dei comportamenti secondo quanto disposto dalle direttive esterne e di gruppo in materia di Corporate Governance, Controllo Interno, Anti-frode ed Anti-Corruption;

"Attività Sensibili": le attività di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

"CCNL": i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da A.N.I.A. e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e per i dirigenti delle stesse imprese, oltre che al Contratto Integrativo Aziendale per il personale non dirigente, attualmente in vigore ed applicati da ALLIANZ S.p.A.;

"Consulenti": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;

"D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

"Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., ivi compresi i dirigenti;

"Gruppo": ALLIANZ S.p.A. e le società di diritto italiano controllate da ALLIANZ S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma, del Codice Civile;

"Linee Guida": raccomandazioni delle associazioni di categoria sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, ad esempio le Linee Guida A.N.I.A. per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001;

"Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001;

"Operazioni Sensibili": vedi "Attività Sensibili".

"Organi Sociali": sia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. sia i suoi membri;

"Organismo di Vigilanza" o "OdV": l'organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;

"P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio);

"Partner": le controparti contrattuali di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., quali ad esempio fornitori, consulenti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi,

collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili;

"SCI": il Sistema di Controllo Interno esistente in ALLIANZ S.p.A. come disciplinato dal Regolamento n.20 del 2008 di IVASS;

"Società di Service": le società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore di altre società del Gruppo stesso;

"Soggetti Apicali": persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

"Soggetti Periferici": soggetti che vendono direttamente alla clientela i prodotti assicurativi per conto della Società (ad esempio consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, broker, agenti, sub-agenti).

CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 – emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Il Decreto Legislativo 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 5, 1° comma, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, rimandando all'**Appendice 1** del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

- (i) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e contro la fede pubblica;
- (ii) Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis del Decreto)
- (iii) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto);
- (iv) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
- (v) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis del Decreto);
- (vi) Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1 del Decreto);
- (vii) Reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter del Decreto), anche con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- (viii) Delitti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25-quater del Decreto);

- (ix) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater. 1 del Decreto);
- (x) Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25-quinquies del Decreto);
- (xi) Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies del Decreto);
- (xii) Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime), introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies del Decreto);
- (xiii) Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-octies del Decreto);
- (xiv) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies del Decreto);
- (xv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies del Decreto);
- (xvi) Reati ambientali, introdotti dal D.lgs. 121/2011 (art. 25-undecies del Decreto);
- (xvii) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies del Decreto).

1.1 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, all'articolo 6, una forma di esonero dalla responsabilità, in caso di reato compiuto da "soggetti apicali", qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "*modelli di organizzazione, gestione e controllo*" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1. L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede inoltre che l'ente, ai fini dell'esclusione della responsabilità per il reato commesso da soggetto "apicale", debba provare che: la società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato compiuto da "soggetti sottoposti all'altrui direzione" sussiste se la

commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosseranza degli obblighi di direzione o vigilanza (cd. colpa di organizzazione). L'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati costituisce prova dell'assenza di colpa di organizzazione e preclude l'insorgenza di una responsabilità dell'ente.

Lo stesso D.Lgs. 231/2001 nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003 n. 201, afferma inoltre che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

CAPITOLO 2 – LINEE GUIDA A.N.I.A.

Nella predisposizione del presente Modello, ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., essendo società consortile di un Gruppo Assicurativo, si è ispirata alle Linee Guida A.N.I.A.¹, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa del Gruppo ALLIANZ. Qui di seguito si riportano in sintesi gli elementi di maggior rilevanza.

I punti fondamentali che le Linee Guida ANIA individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree/attività di rischio, volta a verificare in quale area/attività aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine soccorre l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell'organo decisionale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali;
 - adeguato controllo dei rischi;
 - attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali – contabili e gestionali – dirette sia verso terzi sia all'interno;

¹ Linee Guida per il settore assicurativo in materia di responsabilità amministrativa (ex art.6 comma 3 del D.Lgs. 8.6.2001 n.231), aggiornate al 18 marzo 2008.

- salvaguardia del patrimonio;
- conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- codici di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e di gestione;
- comunicazione al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - ❑ autonomia ed indipendenza;
 - ❑ professionalità;
 - ❑ continuità di azione

- assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

In quest'ottica, è ipotizzabile adottare soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che:

- in omaggio ai principi di autonomia e di responsabilità proprie di ciascuna società, ogni controllata adotti un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto, ispirato – per quanto possibile – alle linee guida della capogruppo;
- in ogni controllata sia istituito il proprio organismo di vigilanza ovvero, allorquando per motivi di concentrazione e ottimizzazione dell'efficienza dei controlli l'organismo di vigilanza sia unico per tutte o alcune delle imprese del gruppo, ognuna delle società controllate assegni ufficialmente a detto organo l'incarico di vigilanza sul proprio modello risultando quindi disporre di un proprio organismo di vigilanza;
- i rapporti di assistenza e collaborazione tra l'organismo di vigilanza della capogruppo e quelli propri delle singole società controllate siano definiti con appositi strumenti contrattuali;
- nell'esecuzione delle attività di assistenza e collaborazione tra gli organismi di vigilanza della capogruppo e delle singole controllate, siano assicurati il rispetto degli obblighi di fedeltà e riservatezza nei confronti dell'organismo di vigilanza richiedente.

Da ultimo, risultano in senso lato rilevanti le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001" emanate da Confindustria nel 2003 e successivamente aggiornate nel 2004, nel 2008 e da ultimo nel 2014.

CAPITOLO 3 – IL MODELLO ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.

3.1. Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.

ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. è una società consortile appartenente al Gruppo ALLIANZ, che fa capo a ALLIANZ S.p.A., società che opera nel settore assicurativo. Le altre società del gruppo sono attive anche in altri settori quali quello finanziario, del risparmio gestito e amministrato e quello bancario vero e proprio.

La Società (già GE.SI – Gestione Sistemi Informatici S.c.p.A. e successivamente, Sistemi Informativi Allianz - SIAL), dapprima controllata da RAS, è entrata a far parte del Gruppo ALLIANZ a seguito dell'operazione di integrazione delle attività di Ras, LLOYD Adriatico e Allianz Subalpina.

ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. è controllata da Allianz S.p.A. e, in quanto società consortile per azioni, partecipata esclusivamente dalle altre società appartenenti al Gruppo.

ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ha per oggetto, ai fini dell'art. 2602 c.c., la fornitura di prodotti e servizi informatici e, in particolare, la fornitura, in Italia ed all'estero, di prodotti e servizi nel settore dell'informatica, del trattamento e dell'elaborazione informatica dei dati, ivi compreso lo studio, la consulenza, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di servizi, programmi e sistemi informatici, anche nel settore della trasmissione e della telecomunicazione dei dati, specifici dei settori delle Consorziato.

La fornitura di tali prodotti /servizi informatici è rivolta esclusivamente alle società del Gruppo che siano anche socie della Società stessa.

Per lo svolgimento della proprie attività e nell'ottica di favorire economie di scala, ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. si avvale di strutture tecniche, operative e professionali della Capogruppo, alla quale ha affidato lo svolgimento dei seguenti servizi:

- gestione e amministrazione del personale;
- prestazione dei servizi per la sicurezza e igiene del lavoro;
- prestazione dei servizi generali;
- esecuzione degli adempimenti societari;
- prestazioni dell'ufficio acquisti;
- prestazioni dell'ufficio relazioni esterne;
- prestazioni dell'ufficio marketing strategico;
- consulenza legale;
- consulenza fiscale ed esecuzione degli adempimenti fiscali;
- tenuta della contabilità generale;
- servizi contabili e amministrativi;
- RSPP;
- prestazioni dell'ufficio cassa.

Lo svolgimento di tali attività è formalizzato in appositi contratti di servizio tra ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ed Allianz S.p.A. come specificato nel successivo capitolo 5 del presente Modello.

Quanto alla struttura aziendale di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. e al suo inquadramento all'interno del Gruppo ALLIANZ si rinvia all'organigramma aziendale e di Gruppo aggiornato, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree e delle relative funzioni.

3.2. Funzione e scopo del Modello

ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. è sensibile alle aspettative dei propri consorziati e agli interessi del Gruppo al quale appartiene ed è, pertanto, consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri Dipendenti e Organi Sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., si richiede anche a Consulenti, Partner e Società di Service di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei Reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono a ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliorano la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione di comportamenti illeciti.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del Reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione. A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza che si avvale di una struttura dedicata di supporto ed è finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

3.3. Natura e Fonti del Modello.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non

obbligatoria, in conformità alle sue politiche aziendali ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2004, con conseguente nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Tale modello, oggetto di successivi aggiornamenti, costituisce regolamento interno di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. vincolante per la medesima: esso è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società - in funzione delle specifiche attività svolte - al fine di prevenire la commissione dei reati suscettibili di dare luogo ad una responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto.

Il presente Modello è ispirato alle *Linee Guida* delle associazioni di categoria - in particolare alle *Linee Guida A.N.I.A.* di cui sopra - e fondato sulle risultanze della c.d. mappatura dei rischi.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di "as-is analysis", in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

In particolare, sotto tale profilo, uno degli strumenti di carattere generale applicato e aventi maggior rilievo nella Società è il sistema di deleghe aziendali, fondato sul principio della "doppia firma".

Le regole, procedure e principi adottati da ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e sono costantemente aggiornati dalle funzioni aziendali a ciò preposte.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- ⇒ i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., del compito di attuare in

modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;

- la messa a disposizione dell'OdV di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;

⇒ infine, il SCI, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, deve dare priorità nella sua attuazione alle aree in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati ed un'alta rilevanza delle Attività Sensibili.

3.4. Codice Etico e di Comportamento e Modello

La Società, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato il CODICE ETICO E DI COMPORAMENTO di Gruppo, con il quale quest'ultimo ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le società ed organizzazioni ad essa riconducibili.

In particolare il Codice Etico e di Comportamento contiene una serie di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale

di ciascun partecipante all'organizzazione e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovano ad agire in nome e per conto dell'azienda; da questi principi generali discendono norme operative che conferiscono al Codice Etico e di Comportamento un'immediata applicabilità nella gestione corrente, con riferimento, in genere, alle relazioni che devono esistere tra l'impresa e tutti gli interlocutori istituzionali.

Il Modello di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi etici contenuti nel documento sopra menzionato, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

La documentazione in ambito etico afferma in ogni caso principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare

3.5. La costruzione del Modello e la sua struttura

Successivamente all'emanazione del D.lgs. 231/2001, ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto. Tale progetto ha portato all'adozione con delibera del Consiglio di amministrazione all'adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Alcune intervenute modifiche a livello societario e a livello organizzativo hanno richiesto di effettuare taluni interventi di adeguamento sul modello adottato in precedenza; ciò al fine di rendere il Modello quanto più aderente possibile alla realtà aziendale e quindi idoneo a prevenire efficacemente l'eventuale commissione di reato.

A tale scopo ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla revisione del sistema di prevenzione e gestione dei rischi precedentemente adottato, al fine di allinearlo

alle disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed in particolare alle modifiche normative intervenute successivamente all'adozione del Modello stesso.

Tale progetto di revisione e di adeguamento del Modello ha richiesto l'esecuzione di attività di individuazione e analisi dei rischi, delle quali si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi principali:

1. Identificazione delle Attività Sensibili ("as-is analysis")

L'identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso la collaborazione dei soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale e l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di interviste.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la eventuale commissione dei Reati. Successivamente, con il supporto dei citati soggetti chiave, si è proceduto a valutare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità, ecc.).

E' stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si potessero realizzare i Reati.

I risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in uno specifico documento di analisi del profilo di rischio (anche "Matrice delle attività a rischio-reato"), che forma parte integrante del presente Modello e che illustra in dettaglio i profili di rischio relativi ad ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D.lgs. 231/2001.

In particolare, in detta mappatura sono dettagliate, per ogni famiglia / tipologia di reato, le aree aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. "Attività Sensibili"), gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione di tali reati, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "processi sensibili").

2. Effettuazione della "gap analysis"

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione che rispondesse agli obiettivi di prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001. La fase di identificazione delle Attività Sensibili e di effettuazione della Gap Analysis è stata svolta anche in relazione alle fattispecie di reato introdotte successivamente all'Adozione del Modello e per le quali, quindi, si è reso necessario aggiornare ed integrare il Modello attraverso l'emanazione di successive Parti Speciali.

3. Struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", che contiene le regole ed i principi generali del Modello, e da singole "Parti speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001, che esplicitano le aree di rischio ed i presidi comportamentali / di controllo relativi ad ogni famiglia di reato.

4. Aggiornamento periodico e attività di Risk Assessment

Successivamente alla prima emanazione del modello, lo stesso è periodicamente aggiornato al fine di recepire eventuali modifiche normative o di natura organizzativa intervenute nel Gruppo Allianz S.p.A..

A tale scopo ALLIANZ S.p.A. svolge una serie di attività dirette sia all'aggiornamento del modello, nella sua parte generale e speciale, sia alla valutazione dei rischi di commissione dei reati al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si sostanzia l'attività di aggiornamento e *Risk Assessment*:

- mappatura, per ogni fattispecie di reato, all'interno di apposite matrici, delle attività sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Società e poste a mitigazione del rischio di commissione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001;
- condivisione delle schede e conduzione di apposite interviste con le diverse Funzioni coinvolte nelle attività sensibili mappate al fine di raccogliere:
 - riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alle propria conoscenza ed esperienza, delle attività sensibili e dei presidi posti a mitigazione dei rischi reato, così come riportati nel Modello Organizzativo 231/2001;
 - indicazioni di modifiche/integrazioni intervenute nell'ambito dei presidi di controllo adottati dalla Società a fronte di ciascuna attività sensibile;
 - valutazione degli elementi di rischio di commissione del reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna attività sensibile sulla base dell'esperienza e conoscenza dei soggetti coinvolti delle attività di business svolte;
- rielaborazione dei riscontri forniti al fine di:
 - recepire all'interno del Modello le eventuali modifiche o integrazioni indicate;
 - fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei reati ex D.lgs 231 e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

3.6. La procedura di adozione del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.lgs. 231/2001), l'adozione dello stesso nonché le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il C.d.A. modifica tempestivamente il Modello qualora siano state individuate, dall'Organismo, da altra Funzione della Società o da qualsiasi altro soggetto della stessa, significative violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.

Il C.d.A. aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il Modello, anche su proposta dell'OdV, qualora intervengano mutamenti o modifiche:

- a) nel sistema normativo e regolamentare che disciplina l'attività della Società;
- b) nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della Società;
- c) nell'attività della Società o dei suoi beni o servizi offerti clientelari consorziati;
- d) in riferimento ad altri e diversi elementi e circostanze essenziali per l'esito della c.d. mappatura dei rischi.

Le articolazioni funzionali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, secondo quanto previsto alle lettere a), b), c) e d).

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'Organismo, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il C.d.A. ritenga di discostarsi dal parere dell'Organismo, deve fornire adeguata motivazione.

L'Amministratore Delegato della Società può però apportare al Modello o alle Procedure modifiche di natura puramente formale, qualora esse risultino necessarie

per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'Organismo e al C.d.A., per la ratifica.

L'Organismo deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del C.d.A. e all'Amministratore Delegato i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del Modello. Il Presidente del C.d.A., in tal caso, deve convocare il C.d.A., affinché adottati le deliberazioni di sua competenza.

Quanto sopra previsto si applica, in quanto compatibile, per l'adozione, ad opera delle articolazioni funzionali interessate, di nuove procedure o per la modifica delle procedure preesistenti, necessarie per l'attuazione del Modello. Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo.

3.7. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che rivestono, nella Società, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto) ed i dipendenti.

Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque ad essa legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei Reati (collaboratori, consulenti o altri terzi vincolati da un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato).

Il Modello con il relativo Codice Etico e di Comportamento costituiscono riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori di materiali, servizi e lavori, consulenti o controparti contrattuali con cui ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. opera.

Nei contratti, patti fra soci o partner, ecc. dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti in tali documenti.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società diffonde il Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello o il Codice Etico e di Comportamento, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

CAPITOLO 4 – LE ATTIVITA' SENSIBILI DI ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.

4. Le Attività Sensibili di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta da ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. è emerso che le attività sensibili al rischio ex D.Lgs. 231/2001, riguardano le seguenti fattispecie di reato:

- a) Reati nei rapporti con la P.A. (art. 24 e 25 Decreto);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* Decreto);
- c) Associazione a delinquere (art. 24 *ter* Decreto);
- d) Reati di contraffazione (art. 25 *bis* Decreto);
- e) Reati societari (inclusivi del reato di corruzione tra privati) (art. 25 *ter* Decreto);
- f) Delitti con finalità di terrorismo (art. 25 *quater* Decreto);
- g) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* Decreto);
- h) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 *octies* Decreto);
- i) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* Decreto);
- j) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* Decreto);
- k) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* Decreto) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- l) *Delitti contro la personalità individuale, con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al rinnovato art. 603-bis del Codice Penale, "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".*

Come precedentemente indicato, non sono state individuate attività sensibili legate ai reati di stampa di monete o valori bollati falsi nonché ai delitti contro la personalità individuale, in quanto la commissione di tali reati, appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile all'interno della realtà di Gruppo.

Si tralasciano i reati di falso nummario, i delitti relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e contro la personalità individuale, reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato e i reati ambientali che, a seguito di un'analisi delle attività a rischio, sono stati giudicati solo astrattamente ipotizzabili in ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A..

L'OdV ha il potere di segnalare eventuali ulteriori attività sensibili da ricomprendere nel novero delle Attività individuate nel Modello a seguito di evoluzioni legislative o dell'attività della Società potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

Per il dettaglio delle attività ritenute sensibili in relazione alle famiglie di reato sopra elencate, si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale del presente Modello.

CAPITOLO 5 – PRESTAZIONE DI SERVIZI INFRAGRUPPO

La prestazione di servizi infragruppo avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- obbligo che tutti i contratti infragruppo siano stipulati per iscritto e che della suddetta stipulazione sia dato avviso all'Organismo di Vigilanza della Società, il quale potrà nel caso prenderne visione;
- obbligo reciproco tra la società beneficiaria e quella che rende il servizio di rendere noto al proprio Organismo di Vigilanza e all'Organismo di Vigilanza dell'altra società, eventuali criticità rilevanti ai fini 231 che interessino il servizio reso;
- obbligo per la società che rende il servizio e per la beneficiaria del medesimo di attenersi al proprio Modello 231 e al Codice Etico e di Comportamento.

Resta ferma l'applicazione, per quanto rilevante, della "policy in materia di esternalizzazioni" adottata a livello di gruppo.

CAPITOLO 6 – ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

6.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza

In base alle previsioni del D.lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, *b*) del D.lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base del testo formale del Decreto, le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità, efficienza operativa e continuità di azione.

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa che:

Autonomia e indipendenza: il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV riferisca, per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo vertice gerarchico cioè al C.d.A. e non operi alle dipendenze ed in base alle direttive di alcuna altra funzione, né dell'alta direzione, né dell'organo decisionale. In proposito, sempre le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del C.d.A., questo nel suo insieme), nonché come parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Collegio Sindacale della società, con la società incaricata della revisione dei bilanci e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

L'Organismo dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal C.d.A. nel contesto di formazione del budget aziendale, su proposta dell'Organismo stesso, di stanziamento di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Inoltre, l'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il C.d.A. nella riunione immediatamente successiva.

L'indipendenza infine presuppone che i componenti dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.

Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

In aggiunta ai principi sopra richiamati, trova applicazione anche il requisito dell'**onorabilità**, il quale presuppone l'assenza di cause di ineleggibilità: nei confronti di ciascun componente dell'Organismo non deve pertanto sussistere alcuna condanna, anche in primo grado, o alcuna sentenza di applicazione della

pena su richiesta delle parti, relativa a reati previsti dal Decreto né cause di ineleggibilità previste per gli esponenti bancari e gli intermediari finanziari.

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., ed in considerazione delle osservazioni da parte del Ministero della Giustizia in merito ai contenuti delle Linee Guida con riguardo alle caratteristiche soggettive ed oggettive dell'OdV, nonché della specificità dei compiti che fanno capo allo stesso, il relativo incarico è stato affidato con delibera del C.d.A. ad un organismo costituito in forma collegiale.

L'OdV di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. è costituito in forma collegiale ed il Presidente dell'ODV dovrà essere, in ogni caso, un soggetto esterno alla Società. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Presidente saranno svolte dal componente più anziano di età.

Ai componenti esterni dell'ODV viene riconosciuto un compenso da determinarsi con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

Le figure nominate dal C.d.A. di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. come membri dell'OdV sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere tale ruolo in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. si potrà avvalere della funzione Supporto OdV di Capogruppo.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del C.d.A. della Società che deve provvedere con provvedimento motivato per ciascun componente.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza / collaborazione con ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.

Ogni componente dell'Organismo deve comunicare tempestivamente al Segretario ed agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti.

L'Organismo si intende decaduto se viene a mancare per dimissioni o altre cause la maggioranza dei componenti.

L'Organismo si intende decaduto se la Società incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del Decreto a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.

6.2 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 3.5.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

Verifiche e controlli:

- promuovere l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione note informative interne;

- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili anche per quanto attiene alla valutazione del rischio rilevante;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un'apposita relazione periodica da esporsi in sede di reporting al Consiglio di Amministrazione;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 6.4);
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello (vedi anche il successivo paragrafo 6.3). A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società Consorziate, Consulenti e Partner che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società.

Formazione/Informazione:

- coordinarsi con il responsabile Risorse Umane per la condivisione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche, definiti dalla Società, da inviare ai Dipendenti e agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

Sanzioni:

- coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 8)
- Aggiornamenti:
- interpretare la normativa rilevante in coordinamento con la funzione Affari Legali, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

Clausola generale

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Consulenti, Società Consorziate, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati agli organi societari (Direttore Generale, C.d.A., Collegio Sindacale e Assemblea) o funzioni aziendali competenti.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in favore dei suoi componenti che siano anche dipendenti di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che l'attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a loro danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del Modello).

A tal fine, le decisioni di carattere straordinario relative ai membri dell'OdV, dipendenti di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., sono attribuite alla competenza esclusiva del Direttore Generale il quale dovrà preventivamente comunicare qualsiasi decisione assunta in materia al Collegio Sindacale.

6.3 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità:

- su base annuale con l'Organismo di Vigilanza di Allianz S.p.A.;
- su base semestrale, nei confronti del C.d.A. e al Collegio Sindacale di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A..

L'OdV predispone semestralmente, una relazione descrittiva per il C.d.A. e per il Collegio Sindacale contenente, in particolare: i) la sintesi dell'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi e l'eventuale aggiornamento dei processi strumentali; ii) le eventuali criticità (e suggerimenti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di completezza ed efficacia del Modello; iii) gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Con cadenza annuale, l'ODV presenta, altresì al Consiglio di Amministrazione un piano annuale delle attività di verifica, ordinate secondo le priorità risultanti dall'analisi dei rischi svolte.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di reporting ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche precedente paragrafo 6.2).

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il C.d.A. e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con la funzione Affari Legali (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura delle Attività Sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali) (vedi par. 6.2. iv.a e 6.2. i.e);
- con la Segreteria Societaria per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari (vedi par. 6.2. i.e);
- con il Servizio di Prevenzione e Protezione, per gli adempimenti che possono avere rilevanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- con la funzione Risorse Umane in ordine alla formazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari (vedi par. 6.2. ii.a, e 6.2. iii.a);

Ferma restando l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., quest'ultimo intende cooperare con l'OdV di Allianz e, pertanto, comunica annualmente ad esso quanto segue:

- (i) le attività di controllo effettuate nel corso dell'anno, dando evidenza di eventuali criticità rilevate o di tematiche affrontate in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- (ii) le attività intraprese al fine di migliorare i presidi e i controlli sulle Attività Sensibili al rischio di commissione dei Reati Presupposto;
- (iii) le attività di revisione e aggiornamento del Modello 231 intraprese dalla Società;
- (iv) le attività di formazione e informazione poste in essere da ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A..

6.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte di tutti i Destinatari del presente Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare – anche in maniera indiretta - responsabilità di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati (vedi capitolo 8 al paragrafo 8.2.1 lettera A.); anche qualora non vi sia alcuna comunicazione rilevante ai sensi del Decreto 231, i membri degli Organi Sociali e i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di eventi di cui loro siano a conoscenza che potrebbero avere qualsiasi collegamento con i Reati;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tale proposito, si precisa che la Società si è dotata di una specifica procedura nella quale sono disciplinati i flussi informativi all'OdV.

Modalità delle segnalazioni

Coerentemente anche a quanto stabilito dal Codice Etico e di Comportamento del Gruppo ALLIANZ S.p.A., se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, deve riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV. Le Società Consorziate, i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda la loro

attività svolta nei confronti o per conto di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto:

- alla Casella Postale presso la sede di Milano delle Poste Italiane:

ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ITALY S.c.p.A presso Allianz S.p.A. Local Integrity Committee C.P. 260 20100 Milano.

oppure

- presso l'indirizzo di posta elettronica dell'OdV:

Organismodivigilanza-231-Allianz Technology S.c.p.a.@allianz.it

L'ODV analizza tutte le segnalazioni ancorché ad esso pervenute in forma anonima, nel corso della prima riunione successiva alla ricezione della segnalazione ovvero immediatamente ove ne ravvisi l'opportunità.

L'OdV dà seguito alle segnalazioni ricevute secondo la specifica procedura (vedi par. 8.1); gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 8 (Sistema sanzionatorio).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti e gli enti preposti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- le segnalazioni pervenute, anche in forma anonime, che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. o suoi Dipendenti, Organi Societari o Società Consorziate;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. o della Capogruppo nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione in capo a Consulenti, Partner e Società Consorziate dovranno essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A..

In ogni caso, qualora un Destinatario del Modello, non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 8 del presente Modello. Ove ritenuto opportuno, l'OdV può incaricare l'AFC di coordinare - sulla base delle procedure previste nei Regolamenti sopra richiamati - le indagini relative alle segnalazioni rilevanti anche sotto il profilo della *compliance* al Decreto 231 (oltre che in una prospettiva antifrode).

L'OdV può incaricare l'AFC ad effettuare specifiche investigazioni su fatti segnalati al solo OdV che possano, direttamente o indirettamente, avere rilevanza ai fini del sistema antifrode istituito dalla Società per la prevenzione della Responsabilità ex Decreto 231. Tali investigazioni si svolgeranno come da protocollo, trasmettendo all'OdV le risultanze delle indagini effettuate su sua richiesta.

L'OdV garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del piano d'azione derivante dall'attività di accertamento e fornisce adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione.

6.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dalla Funzione Compliance in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

CAPITOLO 7 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nella suddetta categoria, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'OdV in collaborazione con il responsabile Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello (vedi anche par. 6.2.i.e).

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, il Modello Organizzativo e il D.lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

- Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
- Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti adeguati per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata alla Funzione Risorse Umane, che ne relaziona all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 8 del presente Modello.

7.2. Informazione alle Società Consorziate

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 3.5, le Società Consorziate devono essere informate del contenuto del Modello e dell'obiettivo di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. che il comportamento di tutte le Società Consorziate sia conforme ai disposti del D.lgs. 231/2001.

CAPITOLO 8 – SISTEMA SANZIONATORIO

8.1. Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito (cfr. successivo par. 8.1.2).

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e/o dal Codice Etico e di Comportamento sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. Il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale, ma anzi deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale ed amministrativo. Nel caso in cui la Società - come peraltro già previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti - preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale, essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo del servizio e rinviare alle risultanze

anche non definitive del giudizio penale l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo, ferme restando le procedure e i provvedimenti disciplinari che restano di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare.

Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le segnalazioni di cui al comma precedente.

L'Organismo deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione, per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del Modello e delle procedure prima richiamate.

8.1.2 Accertamenti sulle segnalazioni pervenute

Ogni segnalazione pervenuta è esaminata, conservata in originale e classificata in apposito registro, a cura della funzione Compliance della Capogruppo; vengono inoltre annotate le azioni intraprese e le risoluzioni adottate anche con l'obiettivo di consentire i report periodici previsti.

L'ODV analizza tutte le segnalazioni ancorché ad esso pervenute in forma anonima, nel corso della prima riunione successiva alla ricezione della segnalazione ovvero immediatamente ove ne ravvisi l'opportunità.

Se la segnalazione è considerata priva di requisiti minimi di credibilità e non meritevole di alcun seguito e viene, pertanto, archiviata senza seguito.

Qualora invece la segnalazione: (i) risulti essere precisa e circostanziata; (ii) rechi chiara indicazione di fatti specifici e circostanze concrete; (iii) riferisca di violazioni del Modello organizzativo, l'ODV è tenuto a svolgere una indagine di approfondimento.

A tal fine, l'ODV, direttamente ovvero con il supporto del team di revisione Interna di Gruppo, se previsto, e della funzione Risorse Umane della Società, compie le più adeguate verifiche per accertare la veridicità e fondatezza dei fatti esposti e, se del caso, acquisisce informazioni dall'autore della segnalazione ed il presunto responsabile della violazione segnalata.

Qualora all'esito delle indagini l'ODV giunga ad un accertamento di fondatezza dei fatti denunciati e di imputabilità della violazione ad una o più persone, l'ODV provvede a:

- suggerire le eventuali azioni correttive sul Modello;
- informare delle conclusioni cui è pervenuto la funzione delle Risorse Umane.

In ogni caso, l'ODV valuta e suggerisce alle competenti funzioni aziendali l'adozione delle misure correttive o delle integrazioni del Modello che giudicherà opportune per ridurre il rischio di commissione di reati o di violazioni analoghe a quelle segnalate ed eventualmente riscontrate

E' inteso che nel caso di segnalazione pervenuta da o relativa a soggetto non apicale, l'ODV provvede anche ad accertare se il relativo soggetto in posizione apicale ha omesso lo svolgimento delle proprie funzioni di direzione, vigilanza e controllo.

L'ODV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. È, inoltre, assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

8.2. Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

8.2.1 Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. e dal Gruppo ALLIANZ (in particolare, art. 25) nonché alla Comunicazione al Personale del 4 gennaio 1988 e precisamente:

Rimprovero verbale;

Biasimo inflitto per iscritto;

Sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti all'art. 25 CCNL e nell'art. 2.1 della Comunicazione al Personale 4 gennaio 1988;

Licenziamento (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dagli artt. 3 e 4 della Comunicazione al Personale 4 gennaio 1988).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da poter determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in un richiamo verbale o scritto dal dirigente.

Inoltre, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre al licenziamento, potrà essere comminata una sanzione basata sulla riduzione del premio annuale, ovvero tale comportamento potrà comportare un peggioramento dei risultati di cui ai programmi MBO con conseguente riduzione della parte di compenso variabile.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili a ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del

52

comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e, per i Dipendenti, del Responsabile delle Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Resta sempre salvo il risarcimento di ogni danno arrecato alla Società.

8.3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del C.d.A., l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero C.d.A. i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 9 – PRINCIPI GENERALI DELLA PARTE SPECIALE

9.1. Premessa

In conformità all'art. 6 del Decreto, il sistema dei controlli interni deve prevedere, in relazione ai reati da prevenire: *i)* specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società; *ii)* l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo.

L'Organismo concorre a definire, con le funzioni aziendali interessate, le operazioni di carattere *significativo* alle quali si applicano le procedure ispirate ai principi del Modello.

Sono indici di significatività dell'operazione: il suo valore e portata economica in riferimento all'attività della Società nel comparto interessato, la sua incidenza sui processi decisionali e produttivi, la sua rilevanza rispetto alla ordinaria attività di impresa.

Sono ammesse, nei casi di particolare urgenza o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe a quanto previsto nelle seguenti Parti Speciali, nella formazione o nell'attuazione delle decisioni. In tale evenienza è inviata immediata informazione all'Organismo e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico e di Comportamento di Gruppo, ai valori e alle politiche di Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

Tutte attività affidate in outsourcing alla Capogruppo (e.g. acquisto di beni, servizi, consulenze) sono regolate da appositi contratti di servizio che definiscono, tra gli altri; anche il potere di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. di essere informata/monitorare la corretta esecuzione delle attività oggetto del servizio prestato. Per lo svolgimento di tali attività, trovano pertanto applicazione le procedure/policy in uso presso la Capogruppo.

9.2. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo) che intrattengono per conto di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- e) le procure generali e speciali che consentono di rappresentare ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. nei confronti della P.A. devono farne espressa menzione;
- f) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

CAPITOLO 10 – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL DECRETO)

10.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

In particolare, gli articoli 24 e 25 contemplano diverse fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione nonché alcuni reati contro il patrimonio commessi ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Come noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ("Legge Anticorruzione"), ha riformato l'intero apparato normativo in materia di corruzione. Oltre a prevedere rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e specifiche misure volte alla trasparenza dell'azione amministrativa, la legge ha apportato rilevanti modifiche in materia. Alle fattispecie già incluse nei c.d. "reati presupposto" della responsabilità ex Decreto 231 è andata ad aggiungersi quella della "induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.). Parallelamente, il legislatore è intervenuto sulla categoria dei reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto 231 introducendo la nuova figura del "reato di corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.).

- ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Non rileva neppure l'eventuale destinazione delle somme ottenute ad una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante all'erogazione, rientrante o no nell'oggetto sociale del beneficiario; non rileva neanche che tale finalità diversa risulti ugualmente utile. Nel caso in cui sia previsto esplicitamente o implicitamente un termine finale essenziale per la realizzazione dell'opera, costituisce reato la violazione dello stesso ed il conseguente ritardo di dimensioni tali da incidere sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato essenzialmente laddove l'erogazione non sia l'effetto dell'induzione in errore dell'ente erogante.

- ***Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p. – cd. corruzione impropria) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319c.p. – cd. corruzione propria)***

La corruzione impropria, prevista dall'art.318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La corruzione propria, prevista dall'art.319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'art.320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di pubblico servizio.

Nel caso della corruzione impropria, l'attività del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) è pienamente conforme all'interesse pubblico, e ciò che si intende punire è esclusivamente il cd. mercimonio della funzione pubblica.

Nel caso della corruzione propria il pubblico ufficiale accetta una retribuzione in cambio del compimento di un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), oppure dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto corrotto e corruttore operano su un piano paritario, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene per la concussione, in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità. Si ritiene, infatti, che la minor intensità delle pressioni (di qui la differenza tra costrizione e induzione) consenta comunque al privato di non accedere alla richiesta.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Come già segnalato, le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Ai sensi dell'art.322-bis, richiamato, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, dall'art.25 del Decreto, le disposizioni del codice penale in tema di corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità ed istigazione alla corruzione si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o

- privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea ;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;⁷
 - 6) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura inoltre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

Tale ipotesi di reato rappresenta quindi una "forma anticipata" del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l'offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall'altra.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; il destinatario dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere od un altro funzionario).

- ***Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Tale ipotesi di reato – costituente un'ipotesi aggravata di truffa – incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nella nozione di artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) sono compresi anche la menzogna, o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

Ai fini della sussistenza della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, è necessario che lo Stato (o altro ente pubblico) patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi all'inganno ai danni di funzionario di banca che sia indotto a trasferire al truffatore denaro di un ente pubblico).

Il profitto può anche consistere in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Nella nozione di ente pubblico rientra qualsiasi ente che persegua finalità pubbliche o svolga funzioni di preminente interesse pubblico.

Rileva precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato che siano concessionari di pubblici servizi nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

• ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

10.2. Criteri per la definizione di Ente della Pubblica Amministrazione, di pubblico ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio

I reati ora esaminati sono reati contro la pubblica amministrazione, o reati commessi ai danni di enti pubblici. Inoltre, alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione (i reati di concussione, corruzione e induzione indebita) presuppongono il coinvolgimento di un privato e di un soggetto che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Obiettivo del presente capitolo è, quindi, quello di indicare i criteri per l'individuazione della nozione di Ente della Pubblica Amministrazione nonché dei soggetti titolari di una delle qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini dei reati richiamati dall'art.25 D.Lgs. 231/2001 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione).

10.2.1. Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti, categorie di enti o singole articolazioni di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Ministeri;
 - 2.2. Camera e Senato;
 - 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - 2.7. Banca d'Italia;
 - 2.8. Consob;
 - 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

- 2.10. Agenzia delle Entrate;
- 2.11. ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- 3. Regioni;
- 4. Province;
- 5. Comuni;
- 6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- 7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- 8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. ISTAT;
 - 8.5. ENASARCO;
- 9. ASL
- 10. enti e Monopoli di Stato;
- 11. RAI.

Rileva precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato che siano concessionari di pubblici servizi nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare le figure che assumono maggiormente rilevanza a tal fine sono quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio"².

10.2.1. Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una "pubblica funzione amministrativa". Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali

Art. 317 CP Concussione

Art. 318 CP Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 CP Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319 *ter* CP Corruzione in atti giudiziari

Art. 319 *quater* CP Induzione indebita a dare o promettere utilità

10.2.3. Incaricato di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio."*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizioni come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio

Art. 317 CP Concussione

Art. 318 CP Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 CP Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319ter CP Corruzione in atti giudiziari

Art. 319 *quater* CP Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 322 CP Istigazione alla corruzione

10.3. Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le principali Aree a rischio reato che ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ha individuato al proprio interno.

Rapporti con le Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni

L'Attività Sensibile in esame è relativa alla gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione.

In particolare:

- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento.
- Si tratta in particolare della gestione dei rapporti con le Autorità (ad esempio Garante per la Protezione dei dati personali), sia nell'attività ordinaria che in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti.
- Gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
- predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
- elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;

- predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive.
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per l'attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (e.g. apprendistati professionalizzanti) e per le assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette, anche in occasione di verifiche ispettive.
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

Gestione delle erogazioni pubbliche

L'Attività Sensibile in questione è rappresentata dalla gestione delle richieste di contributi/sovvenzioni erogati da soggetti pubblici e in particolare:

Predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.).

Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).

Predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti.

Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali

L'Attività Sensibile in questione è rappresentata dall'attività di gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informatici o telematici);

Selezione e assunzione del personale dipendente

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di assunzione e di selezione dei dipendenti della Società.

L'attività rileva nella misura in cui il processo di selezione e assunzione del personale sia utilizzato come strumento indiretto per compiere atti di corruzione. In altre parole, qualora l'assunzione di una persona, ad esempio, legata al Soggetto Pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo, anche per il tramite di una "costrizione" da parte dello stesso, sia finalizzata al riconoscimento di un indebito vantaggio in capo alla Società.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, nel momento in cui una gestione impropria di tale ambito determini la disponibilità di somme di denaro utilizzate per realizzare una dazione/promessa di denaro a Soggetti Pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti per conto della P.A. per trarre un ingiusto profitto per la Società.

Acquisto di beni, servizi e consulenze

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di Acquisto di beni, servizi e consulenze, con particolare riguardo alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, laddove tale attività sia utilizzata con l'obiettivo

di conferire una utilità a soggetti pubblici o soggetti privati ad essi collegati ovvero segnalati da Funzionario Pubblico (si segnala che tale rischio risulta particolarmente elevato in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto, pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza).

Rilevano a tal proposito tutte le fasi del processo di acquisto:

- Gestione della selezione del fornitore di servizi (inclusa la fase di qualifica / accreditamento del fornitore);
- Gestione della fase di definizione delle caratteristiche dei beni / servizi da acquistare (es. caratteristiche del servizio, etc.);
- Gestione del controllo sull'effettività del servizio acquistato (es. ricevimento dei beni, attestazione di avvenuta prestazione dei servizi, etc.);
- Gestione della contabilità e dei pagamenti (con riferimento, in particolare, alla fase di autorizzazione al pagamento).

10.4. Principi generali di comportamento

Si intende qui integralmente richiamato anche il Codice Anticorruzione predisposto dal Gruppo Assicurativo Italiano facente capo ad Allianz S.p.a. reperibile sul portale intranet aziendale.

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del presente modello. E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri e/o incaricati di un pubblico servizio, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società, nemmeno

assecondando il comportamento induttivo da parte del rappresentante della Pubblica Amministrazione;

- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto - o interpretabile come potenzialmente rivolto - ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- c) favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- d) influenzare indebitamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi in relazione al business della Società;
- e) tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, e dei terzi, inviando documenti falsi, rendicontando il falso, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari in special modo al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) intrattenere in genere rapporti istituzionali con la PA con modalità che risultino in violazione di quanto previsto dal successivo Cap. 10.5.
- i) nel corso dello svolgimento di procedimenti giudiziari o indagini / ispezioni è fatto divieto di distruggere, alterare od occultare

registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato, dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo, promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per Società.

- j) favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- k) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, conferimento di incarichi di consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (o di loro parenti, amici o partner di affari) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- l) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore delle Società di Service, delle Società Consorziate, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- m) favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per la Società;
- n) favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste

formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure della Società. In relazione ai dati forniti alla Pubblica Amministrazione, nell'ambito di ogni tipologia di rapporto, il referente di tale attività ha la specifica responsabilità di porre in essere tutti i controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento del dato o informazione che deve essere comunicato.

Per ciò che concerne il tema della sicurezza informatica si faccia riferimento al paragrafo successivo capitolo 10.

10.5. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle attività sensibili identificate al precedente paragrafo 10.3 si applicano i seguenti principi:

Rapporti con le Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni

- alle visite ispettive (di qualsiasi tipologia, e.g. giudiziarie, tributarie e amministrative o di vigilanza) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- alle Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A., deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- i Dipendenti e gli Organi Sociali che intrattengono rapporti con le istituzioni, autorità di vigilanza e di controllo sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, e nel Codice Etico e di Comportamento di Gruppo per essi specificamente formulato, a predisporre e sottoscrivere una descrizione delle Operazioni Sensibili svolte;

- ciascun Dipendente che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi alla struttura di volta in volta individuata dalle procedure aziendali e di Gruppo al fine di impostare il contatto ed il rapporto in maniera appropriata.
- Qualora non sia concretamente possibile informare preventivamente la struttura come sopra indicata, ciascun dipendente - che si trovi nelle condizioni di dover intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. - informerà la struttura deputata non appena concretamente possibile.
- Per particolari circostanze, che impediscano di informare preventivamente la struttura deputata, poiché discendenti da un obbligo di riservatezza in capo a ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. il Direttore Generale potrà decidere o autorizzare le differenti e più appropriate modalità di contatto e di svolgimento dei rapporti istituzionali con la P.A., fermo restando l'obbligo di informare la struttura a tal fine deputata nel momento in cui tali obblighi di riservatezza siano venuti meno.
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- fermo quanto disposto dal precedente punto, in ogni caso, deputati a intrattenere rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione sono il Rappresentante Legale e il Direttore Generale, il quale di volta in volta valuterà se avvalersi della funzione di Gruppo Allianz - Rapporti con le Istituzioni. Ciascun dipendente che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi al Rappresentante Legale/Direttore Generale, al fine di impostare il contatto ed il rapporto in maniera appropriata. Con specifico riferimento alla partecipazione alle gare pubbliche, le modalità di svolgimento di tali attività sono disciplinate dalla procedura dedicata – si faccia inoltre riferimento a quanto disciplinato nel seguito;
- L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva di natura giudiziaria, tributaria e amministrativa, mediante apposita

comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in volta interessata.

Sono oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV:

- verbali delle ispezioni ricevute durante l'anno da parte dell'Autorità di Vigilanza ed eventuali richieste istruttorie o Provvedimenti sanzionatori.

Con specifico riferimento alla "Gestione dei rapporti con i giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari", in aggiunta a quanto sopra, la Società:

- definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizione pre - contenziosa;
- prevede la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
- prevede che il processo che conduce ad un accordo transattivo sia adeguatamente tracciato e che gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;
- prevede che l'eventuale coinvolgimento di consulenti legali avvenga solo previa verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei medesimi;
- prevede che la selezione dei legali esterni sia veicolata dalla Funzione Legale di Allianz.

Gestione delle erogazioni pubbliche

- in caso di ottenimento erogazioni, contributi o finanziamenti, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

- il suddetto rendiconto deve essere trasmesso a fini informativi all'Organismo di Vigilanza;

Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali

- il servizio informatico deve essere gestito nel rispetto di tutte le regole e principi previsti nel Modello, garantendo l'esatto adempimento di tutte le procedure e i controlli informatici tipici di un sistema informativo integrato, volti a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati;

Per gli altri principi procedurali si rimanda al successivo par. 11.4.

Selezione e assunzione del personale dipendente

- La Società garantisce che nella selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto siano adottati specifici presidi che garantiscano lo svolgimento delle suddette attività secondo criteri di trasparenza e sulla base dei seguenti parametri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale: a tal riguardo, la Società richiede che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti: a) casellario giudiziario, o b) certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi. In alternativa ai suddetti certificati penali può essere richiesto il rilascio dell'autocertificazione con la quale il candidato selezionato dichiara di non aver subito condanna e di non avere procedimenti penali in corso per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. tributari e fiscali).

- La Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione da parte del dipendente anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

- Con riferimento alla gestione finanziaria, ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte o dazioni non giustificate di denaro o altre utilità che potrebbero essere il veicolo per la commissione di reati di corruzione;
- Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo specifica autorizzazione da parte della funzione Amministrazione;
- Non è ammesso l'utilizzo di risorse o di canali di pagamento non strettamente legati alla Società (per es. conti privati) per offrire indebite somme di denaro o fare offerte di altro genere o pagamenti vietati dai codici di Gruppo e dalle relative politiche e procedure aziendali.

Acquisto di beni, servizi e consulenze

- Selezione Consulenti/ Partner e Fornitori esterni:
 - i contratti tra ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. e le Società di Service, i Consulenti e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
 - i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale e di Gruppo, nel rispetto della quale la selezione deve avvenire tra i Consulenti/Partner "accreditati" dalla Società e dal Gruppo nelle c.d. "recommended list"; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti "esterni" alla recommended list

dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione e pur sempre rispettando la procedura aziendale;

- i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (es. utilizzando apposite check list o una procedura formalizzata di beauty contest); nei contratti deve essere presente la clausola anti-corruption;
- i contratti significativi (così come indicati nella procedura di cui la Società si dota) devono essere sottoposti al vaglio preventivo di contenuti e corrispettivi da parte della funzione e/o funzioni indicate nell'apposita procedura;
- la Società inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- la Società inserisce nei contratti con Fornitori, Appaltatori e Broker una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- la Società inserisce nei contratti una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato

D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231. Nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori e i Broker, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);

- Acquisti di beni e servizi:

le procedure applicabili prevedono che AGCS e la Società di Service (per le parti di competenza):

- vi sia separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, istituendo una funzione ad hoc per la gestione di tutte le fasi dell'acquisto di beni e servizi;
- prevede livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo dell'acquisto (sulla base delle procure rilasciate);
- verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori aziendali;
- attua una gara tra più fornitori per forniture superiori ad una soglia predeterminata ed indicata in apposita policy aziendale;
- la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti.

CAPITOLO 11 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

11.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- ***Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)***

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti – ossia i delitti previsti dagli artt. 476 ss. c.p., tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati – sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.lgs. 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo".

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il cd. "domicilio informatico" seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

La norma prevede due condotte distinte, l'"accesso" al sistema, ed il "mantenimento" nel sistema: l'accesso dev'essere abusivo e deve riguardare un sistema protetto da misure di sicurezza (nel concetto di misure di sicurezza è compresa una semplice password); il mantenimento nel sistema integra la fattispecie quando è effettuato contro la volontà del titolare del sistema.

Il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto agente, benché abilitato all'accesso, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, onde delimitarne oggettivamente l'accesso, o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito (Cass. Sez. Un. n.4694/2011).

Non rilevano, quindi, le finalità che soggettivamente hanno indotto l'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo impartite per disciplinare le modalità di accesso agli strumenti informatici. Tali

disposizioni, come precisato dalla giurisprudenza, possono consistere in disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro.

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di terzi (es. imprese concorrenti, etc.) o in uso ad altri dipendenti.

- ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo".

Il Legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a un sistema informatico. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Il delitto può risultare integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o***

telematico (art. 615 quinquies c.p.) - INSERITO IN VIA PRUDENZIALE

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

E' necessaria la sussistenza dello scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del suo funzionamento.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) - INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni (primo comma). Il reato è inoltre integrato nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma, al primo comma, tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Nell'ipotesi del secondo comma, non è necessario che le comunicazioni siano state intercettate in modo fraudolento, in quanto la norma persegue il fine di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cd. "chiuse", destinate a rimanere segrete.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi".

La condotta vietata dall'art. 617 *quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire condotte di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*".

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento".

Quando l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto in esame e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 *bis*.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

11.2. Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ha individuato al proprio interno come rilevanti per i delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali nella prestazione dei servizi alle Consorziato. L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali – anche nella

prestazione dei servizi alle Consorziatoe – e in particolare con riferimento ai seguenti ambiti:

- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- Gestione e protezione delle reti;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- Gestione della sicurezza fisica delle risorse informatiche.

11.3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività di pertinenza.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a. tenere comportamenti attinenti all'utilizzo di risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- b. divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- c. utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Società:

- a) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
- b) regola, attraverso opportune *policy*, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- d) predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
- e) predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- f) effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

11.4. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 11.3 si applicano i seguenti principi:

Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali nella prestazione dei servizi alle Consorziato

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o

telematici (es. sistemi per individuare le *password*, decifrare i file criptati, ecc.);

- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti al Gruppo per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al Gruppo al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business*;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

La Società a sua volta pone in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- fare sottoscrivere ai Destinatari uno specifico impegno al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informare i Destinatari della necessità di spegnere (*log off*) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- dotare la stanza dei *server* di porta con chiusura a chiave;
- proteggere per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet

tramite i *router* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;

- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari (ad esempio, oltre allo *username* ed alla *password*, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "*token*" - una chiavetta - in grado di generare *password* casuali necessarie per l'accesso).

CAPITOLO 12 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)

12.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie che sono state individuate come rilevanti in via prudenziale nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "*transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

* * *

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto invece ai reati non previsti espressamente dal Decreto 231 , al momento la giurisprudenza pare escludere, sia pure ai fini dell'individuazione del profitto confiscabile, che agli stessi si possa dare rilevanza nella prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo, in base al rilievo che in tal modo l'art.416 c.p. si trasformerebbe in una disposizione "aperta", in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs.n.231/2001 (Cass. pen. sez.VI, n.3635/13). Ad oggi non risultano sentenze successive di segno diverso.

12.2. Attività Sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

Selezione e assunzione del personale dipendente

Si tratta di attività finalizzate all'assunzione di personale dipendente e consistenti nell'accertamento dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo ai candidati.

L'Attività Sensibile in esame è legata ai profili di rischiosità connessi – nell'ottica di possibile commissione dei reati associativi – all'impiego in azienda di personale con pendenze penali.

Selezione delle controparti contrattuali

L'Attività Sensibile in questione riguarda le attività finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità in capo a Fornitori, Consulenti e altri enti con i quali la Società potrebbe intraprendere forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. associazioni temporanee di impresa – ATI, *joint venture*, consorzi ecc.).

La selezione delle controparti contrattuali rileva in quanto l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione dei reati associativi.

12.3. Principi Generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari.

In via generale, è ovviamente fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

In generale, in relazione ai reati di associazione per delinquere:

- a) è fatto divieto di procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver rispettato le procedure di assunzione adottate dalla Società e senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità; è inoltre fatto divieto di favorire candidati per il solo fatto che gli stessi siano legati da rapporti di parentela, affinità o amicizia con soggetti operanti all'interno della Società o del Gruppo;
- b) è fatto divieto di instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato i criteri e le metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali.

12.4. Principi specifici per le procedure

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente paragrafo 12.3, devono rispettarsi gli specifici principi procedurali qui di seguito

descritti, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello. Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività della Società in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività aziendale sono previsti a carico degli Organi Sociali e dei Dipendenti, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione al Direttore Generale e all'Organismo di Vigilanza;
- consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone autorizzate.

E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività aziendale e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

La Società nell'ambito della propria organizzazione o delle attività affidate in outsourcing applica inoltre i seguenti principi:

Selezione e assunzione del personale dipendente

- La Società garantisce che nella selezione e assunzione del personale dipendente di qualsiasi livello e di collaboratori a progetto siano adottati specifici presidi che garantiscano lo svolgimento delle suddette attività secondo criteri di trasparenza e sulla base dei seguenti parametri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;

- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale: a tal riguardo, la Società richiede che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti: a) casellario giudiziario, o b) certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi. In alternativa ai suddetti certificati penali può essere richiesto il rilascio dell'autocertificazione con la quale il candidato selezionato dichiara di non aver subito condanna e di non avere procedimenti penali in corso per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. tributari e fiscali).

- La Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione da parte del dipendente anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

Con riferimento alla presente attività sensibile si richiamano inoltre i presidi procedurali descritti nel precedente paragrafo 10.5.

Selezione delle controparti contrattuali

- Nella selezione e successiva gestione del rapporto contrattuale con Consulenti e Fornitori, la Società si attiene alle procedure e policy di Gruppo volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
- la Società verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità in capo a Fornitori, Consulenti e Partner;
- la Società inserisce nei contratti con i Professionisti una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non essere mai incorsi nella commissione di uno dei reati in discorso, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in

essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

- la Società inserisce nei contratti con Fornitori, Appaltatori e Broker una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
- la Società inserisce nei contratti infragruppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231;
- nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori e i Broker, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);
- nei contratti con Consulenti o Fornitori la Società inserisce altresì la specifica clausola *anti-corruption*;
- nei rapporti contrattuali con Consulenti o Fornitori, la Società prevede apposite clausole che consentano di risolvere immediatamente il rapporto nel caso di condanna anche non definitiva per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, reati societari etc.) o specificamente connessi all'attività svolta dalla Società (es. tributari e fiscali).

- la Società si è dotata di un'apposita procedura aziendale che regoli la selezione dei fornitori di beni e servizi esterni al Gruppo Allianz, coi quali venga sottoscritto uno o più contratti di fornitura che superino un importo di valore prestabilito.

Con riferimento alla presente attività sensibile si richiamano inoltre i presidi procedurali descritti nel precedente paragrafo 10.5.

CAPITOLO 13 – DELITTI DI CONTRAFFAZIONE (ART. 25 BIS DEL DECRETO)

13.1. Le Tipologie di Reati

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto all'interno dei reati di "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" di cui all'art. 25 bis del Decreto 231 le fattispecie di "*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*" (di seguito, i "**delitti di contraffazione**") e di "*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*", previste rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p..

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene di non considerare il rischio di commissione di taluni di questi reati. Si provvede, dunque, a fornire qui di seguito una breve descrizione del reato di cui all'art. 473 c.p., in quanto ritenuto rilevante in via prudenziale in relazione all'attività svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

L'art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- a) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- b. chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La norma tutela la fiducia che il pubblico ha nella genuinità dei segni distintivi di prodotti industriali, ossia di:

- *marchi*: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;

- *brevetti*: attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- disegni e modelli vanno intesi come brevetti per modelli e disegni.

La condotta criminosa consiste nella:

- contraffazione, ossia nella riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del marchio genuino, in modo da trarre in inganno i compratori;
- alterazione, ossia nella modificazione parziale di un marchio genuino. La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già contraffatti.

13.2. Attività Sensibili

Dall'analisi dei rischi e suggerimenti è emerso che i delitti contro l'industria e il commercio sono difficilmente configurabili da parte della Società ma, tuttavia, non possono essere sottovalutati. A tal proposito, la Società ha individuato nel proprio ambito di operatività le seguenti Attività Sensibili che risultano maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati in oggetto:

Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (software)

Tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi al potenziale utilizzo senza licenza - e quindi illegittimamente - di software coperti da altrui diritto d'autore;

13.3. Principi generali di comportamento

Con la presente Parte Speciale la Società intende disporre regole di condotta uniformi destinate a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali della Società al fine di prevenire e impedire il verificarsi di condotte criminali che possano integrare i delitti di contraffazione.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di

rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente capitolo della Parte Speciale (art. 25 *bis* del Decreto).

In particolare non è ammesso:

1. imitare servilmente software informatici di un concorrente del Gruppo che abbiano caratteristiche peculiari e specifiche tali da poter essere considerate proteggibili dalla normativa oggetto della presente Parte Speciale;
2. compiere qualsiasi atto idoneo a creare confusione tra i software assicurativi creati dalla Società e quelli di un concorrente del Gruppo;
3. diffondere notizie e/o apprezzamenti sui servizi informatici e sull'attività di un concorrente del Gruppo che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito.
4. utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore.

13.4. Principi specifici per le procedure

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente paragrafo 13.3, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate da tutti i destinatari del presente Modello nell'ambito delle Attività Sensibili:

Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (*software*)

La Società pone in essere i seguenti adempimenti

- adotta misure specifiche che impediscano l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società, non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa o per i quali non si possiede la necessaria licenza d'uso;

- verifica periodicamente la corrispondenza tra i *software* installati nei singoli sistemi informatici aziendali ed il numero di licenze ottenute per il relativo utilizzo;
- richiama periodicamente in modo inequivocabile i propri Dipendenti, anche attraverso apposita attività di formazione, ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- in generale, predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

CAPITOLO 14 – REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

14.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter*, che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- ***False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)***

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore. .

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'articolo 2622 c.c. si applica, invece, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europa o alle società a queste equiparate, vale a dire:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

L'art. 2622 c.c. attribuisce rilevanza anche a comunicazioni non previste dalla legge e non richiede che i fatti materiali non rispondenti al vero siano anche rilevanti.

- ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il reato di impedito controllo è integrato dal fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

L'art.2632 c.c. si applica agli amministratori e ai soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante: attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste: nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della società, ovvero emesse dalla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che l'amministratore debba dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; e che, se si tratti di amministratore delegato, debba altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, mentre se si tratta di amministratore unico debba darne notizia alla prima assemblea utile.

Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che la condotta abbia cagionato danni alla società o a terzi.

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto l'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. della finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. bancario, del T.U. della finanza, del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), del d.lgs. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Il reato è commesso dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

- ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017),, l'articolo 2635 c.c., è stato oggetto di una profonda rivisitazione. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, , sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Soggetti attivi del reato possono essere, inoltre, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

L'art.25-ter D.Lgs.n.231/2001, lett. s bis) prevede che la responsabilità dell'ente sorga soltanto nei casi previsti dal terzo comma dell'art.2635 c.c., che prevede la punibilità di chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (ossia, ad uno dei soggetti sopra elencati).

Quindi, con riferimento a questa fattispecie di reato, una eventuale responsabilità può sorgere in capo all'ente solo nel caso in cui un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla vigilanza dello stesso prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un altro ente al fine di avvantaggiare il proprio e non, invece, nel caso in cui riceva o accetti la promessa. In breve, è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente di appartenenza del corruttore, non dell'ente di appartenenza del corrotto.

La norma prevede un regime di procedibilità diversificato (d'ufficio o a querela) a seconda che dal fatto derivi o meno una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

In particolare, la condotta di reato si realizza attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

L'art.2638 c.c. si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali pongono in essere una delle seguenti condotte

- espongono nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, o su beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- allo stesso fine, occultano in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, o beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- ostacolano le funzioni delle Autorità di vigilanza in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute.

14.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di Autorità di vigilanza

L'Attività Sensibile in esame riguarda i seguenti aspetti:

- Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori);
 - gestione amministrativa e contabile dei fornitori, dei cespiti, e dei clienti (anche con riferimento ad operazioni inter-company);
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.);
 - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

Gestione dei rapporti con gli Organi Societari

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione dei rapporti con il Collegio sindacale, società di revisione, e altri organi societari (inclusa l'Assemblea dei Soci), nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo, e in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale.

Gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote

L'Attività Sensibile in esame riguarda i seguenti aspetti:

- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - Operazioni straordinarie;
 - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
 - Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.

* * *

Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati**, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili.

Acquisto di beni e servizi

L'Attività Sensibile in esame riguarda la selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, riferita a soggetti privati, specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza. Ed in particolare con riferimento alle attività di:

- gestione della selezione del fornitore di servizi (inclusa processo di qualifica / accreditamento del fornitore);
- gestione della fase di definizione dell'acquisto di servizi ;
- gestione del controllo sull'effettività del servizio acquistato (es. ricevimento dei beni /attestazione di avvenuta prestazione dei servizi);
- gestione della contabilità e dei pagamenti (e in particolare con riferimento alla fase di autorizzazione al pagamento).

Gestione dei contenziosi

L'Attività Sensibile in esame riguarda la gestione dei rapporti con parti terze con parti terze per la definizione di:

- situazioni pre-contenziose;
- contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- accordi transattivi/conciliazioni.

Selezione e assunzione del personale dipendente

L'attività rileva nella misura in cui il processo di selezione e assunzione del personale sia utilizzato come strumento indiretto per compiere atti di corruzione. In altre parole, qualora l'assunzione di una persona, ad esempio, legata al Soggetto Privato o comunque su segnalazione di quest'ultimo, anche per il tramite di una "costrizione" da parte dello stesso, sia finalizzata al riconoscimento di un indebito vantaggio in capo alla Società (es. influenzare illecitamente posizioni e decisioni a favore della Società).

Gestione dei flussi monetari e finanziari

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, nel momento in cui la dazione/promessa di denaro a Soggetti Privati possa essere finalizzata a trarre un ingiusto profitto per la Società stessa.

14.3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001.

E' previsto l'espresso divieto a carico dei Destinatari (per quanto coinvolti nelle Attività Sensibili) di commettere o di concorrere alla realizzazione di azioni od omissioni tali da concretare, direttamente od indirettamente, i reati societari contemplati dal Decreto.

In via generale, ai Destinatari è richiesto di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili e delle comunicazioni sociali, ovvero alla formazione del bilancio, al fine di

fornire ai Soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

2. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
3. osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. garantire che tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza.

In tale prospettiva, è vietato:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- c) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.;
- d) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità di vigilanza;

- e) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- f) porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei Soci;
- g) occultare informazioni richieste dei Soci, ovvero trasmettere a questi ultimi informazioni non corrispondenti al vero;
- h) omettere la trasmissione di informazioni e/o l'esibizione della documentazione richiesta dai Soci;
- i) alterare i Libri Sociali, le informazioni e la documentazione societaria e amministrativo-contabile attraverso artifici idonei a impedire o a ostacolare il controllo da parte dei soggetti titolati;
- j) omettere l'esibizione dei Libri Sociali ai Soci che ne facciano richiesta;
- k) acquistare o sottoscrivere quote proprie della Società;
- l) procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- m) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai Soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- n) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- o) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- p) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

* * *

Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati**, devono essere rispettati i principi generali di comportamento qui di seguito descritti.

La Società rifugge il ricorso a qualunque forma di pratica corruttiva per raggiungere i propri obiettivi economici.

In particolare, è fatto divieto, in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o qualunque soggetto appartenente ad un ente terzo con il quale ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. intrattenga rapporti commerciali ed operativi e loro sottoposti, di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti in quanto indicati dai soggetti di cui sopra;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei terzi di cui sopra;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura, con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per la Società.

Ogni operazione deve essere registrata e documentata, al fine di consentirne adeguata tracciabilità.

Nell'ambito delle relazioni con terze parti di natura privata valgono inoltre i presidi di controllo in vigore a tutela dei rapporti con controparti pubbliche, nonché le procedure / linee guida di riferimento in relazione alla segregazione dei ruoli / tracciabilità delle attività / iter autorizzativo e poteri di spesa.

14.4. Principi specifici per le procedure

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 14.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti per le singole Attività Sensibili, eventualmente svolte per il tramite delle strutture di Allianz S.p.A. con la quale è in essere apposito contratto di servizi.

Con specifico riferimento alle attività sensibili di:

- Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di Autorità di vigilanza;
- Gestione dei rapporti con gli Organi Societari;
- Gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote.

Trovano applicazione i seguenti presidi procedurali.

Con particolare riferimento alla predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio e relative relazioni degli organi sociali), i suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali e di Gruppo in essere che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Le suddette procedure devono essere tempestivamente aggiornate alla luce delle novità della normativa civilistica, con modalità tali da garantirne l'immediata conoscenza da parte delle funzioni coinvolte.

Tutte le operazioni sul capitale sociale di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali e di gruppo all'uopo predisposte.

Con riferimento alle operazioni sul capitale sociale della Società, si segnala che le stesse, nonché l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure di Gruppo all'uopo predisposte.

Con riferimento alla gestione dell'Assemblea, la Società adotta i seguenti presidi:

- adozione di apposito regolamento assembleare, adeguatamente diffuso agli azionisti;
- regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e per il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente agli obblighi informativi della Società con riferimento alla stipulazione di patti parasociali;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione del verbale d'assemblea e conservazione del relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Da ultimo, a fianco delle regole di *Corporate Governance* adottate a livello di Gruppo e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

* * *

Con particolare riferimento al reato di **corruzione tra privati**, devono essere rispettati inoltre i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

In linea generale, la Società nello svolgimento delle proprie attività, applica i principi e le regole comportamentali presenti nelle le policy/linee guida del Gruppo Allianz, in materia di:

Acquisto di beni e servizi;

Omaggi e regalie (*Business Courtesies*);

Assunzione del personale;

Viaggi di lavoro e rimborsi spese;

Donazioni e sponsorizzazioni.

Con specifico riferimento alle attività sensibili di: D) Acquisto di beni e servizi; E) Gestione dei contenziosi; F) Selezione e assunzione del personale dipendente; G) Gestione dei flussi monetari e finanziari si richiamano i presidi procedurali descritti nel precedente paragrafo 10.5.

CAPITOLO 15 – REATI DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO)

15.1. Le Tipologie dei Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce al Reato di Finanziamento del Terrorismo di cui D.lgs. 109/2007 e ai Reati con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 *quater*.

In particolare, l'art.25 quater richiama i delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, senza indicarli in modo specifico.

Tenuto conto dell'attività svolta dalla Società, si ritiene che, in relazione alla maggior parte di tali reati, non sia neppure astrattamente configurabile la commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Diversamente, meritano autonoma attenzione i reati di finanziamento del terrorismo, che saranno di seguito esaminati.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione del reato di Finanziamento del Terrorismo, in quanto ritenuto rilevante in via prudenziale in relazione all'attività svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

• *Reato di Finanziamento del Terrorismo – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE*

Il Reato di Finanziamento del Terrorismo è stato introdotto con il D.lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente

dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.lgs. 109/2007, per "*congelamento di fondi*" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "*congelamento di risorse economiche*" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

- **Organizzazione di Trasferimenti per Finalità di Terrorismo (art. 270-quater.1 c.p)**

Tale reato, residuale rispetto alle ipotesi previste dagli artt. 270-bis e 270 quater, si configura a fronte di condotte di promozione, finanziamento o propaganda di viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo.

15.2. Attività Sensibili

Con riferimento alla categoria di reati di cui alla presente Parte Speciale, si evidenzia lo scarso rischio della loro commissione nell'interesse o vantaggio della Società

Ciò premesso, il rischio di commissione dei suddetti reati e, in particolare, il finanziamento del terrorismo o l'assistenza ad associazioni sovversive o con finalità di terrorismo può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori finanziario e amministrativo.

Il rischio astrattamente configurabile è, infatti, quello di intrattenere rapporti con soggetti che – direttamente o indirettamente – perseguano finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In questo caso, il rischio sarebbe quello di agevolare la commissione di tali reati attraverso la messa a disposizione di strumenti informatici o risorse economiche.

Le principali Attività Sensibili, che la Società ha individuato al proprio interno, rispetto alle quali esiste il rischio di commissione dei reati qui considerati sono le seguenti:

Gestione dei flussi monetari e finanziari

L'Attività Sensibile in questione riguarda la gestione dei flussi monetari e finanziari della Società, con specifico riferimento alla gestione delle entrate (Incassi, Disinvestimenti di Liquidità, etc.) e delle uscite (Investimenti della liquidità, Acquisti, Consulenze, Provvigioni, Incentivi, etc.).

Selezione e assunzione del personale dipendente

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di assunzione e di selezione dei dipendenti della Società.

Selezione delle controparti contrattuali

L'Attività Sensibile in questione riguarda il processo di selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori e altri enti con i quali la Società potrebbe intraprendere forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. associazioni temporanee di impresa – ATI, joint venture, consorzi ecc.).

15.3. Principi generali di comportamento

I Dipendenti e gli Organi Sociali della Società si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate in precedenza – a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale e nelle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio, finanziamento del Terrorismo e con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio, finanziamento del terrorismo o con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;

4. non intrattenere rapporti commerciali, di collaborazione e di consulenza con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, della ricettazione e dell'usura;
5. non effettuare alcuna operazione – in via diretta o per il tramite di interposta persona – con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nella Lista Paesi predisposta dal Gruppo;
6. non riconoscere compensi a favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale;
7. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
8. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

15.4. Principi specifici per le procedure

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 15.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

Gestione dei flussi monetari e finanziari

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale, in aggiunta di quanto già descritto nei capitoli precedenti con riferimento al processo di gestione dei flussi monetari e finanziari (cfr. precedenti par. 10.5 e 14.4), è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;

- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Branch gestiti da terzi.

Selezione e assunzione del personale dipendente

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale, in aggiunta di quanto già descritto nei capitoli precedenti con riferimento al processo di selezione e assunzione del personale dipendente (cfr. precedenti par. 10.5 e 14.4), è necessario:

- selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente;
- che tra i programmi di formazione dei Dipendenti aventi ad oggetto il D.lgs.231/2001, uno specifico riferimento sia fatto alla trattazione dei Reati di finanziamento del terrorismo.

Selezione delle controparti contrattuali

In aggiunta di quanto già descritto nei capitoli precedenti con riferimento al processo di selezione delle controparti contrattuali (cfr. precedenti par. 10.5 e 14.4), trovano applicazione anche i seguenti principi procedurali:

- 1) la Società adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti con i Fornitori, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità.
- 2) la procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo.

- 3) la Società verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità dei Fornitori;
- 4) La relazione sulla selezione dei consulenti e dei fornitori e l'evidenza delle eventuali criticità riscontrate in tale sede è oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV. Tale relazione contiene anche l'elenco dei soggetti cancellati dall'elenco dei fornitori per perdita dei requisiti di onorabilità e affidabilità o per presenza nelle liste internazionali sul terrorismo.

* * *

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Dipendenti, gli Organi Societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia.
- siano posti in essere controlli sulle attività di selezione delle Controparti Contrattuali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Fornitori.

La Società, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla presente sezione, si adopera affinché:

- il sistema dei controlli interni sia in grado di garantire i necessari presidi di prevenzione dei reati qui considerati;

- il personale sia sempre periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati qui considerati, nonché sull'evoluzione della relativa normativa;
- siano rispettate tutte le norme di comportamento, regole organizzative e attività di controllo previste dal Gruppo al fine di accrescere la fiducia di tutti i soggetti portatori di interessi.

CAPITOLO 16 – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 *SEPTIES* DEL DECRETO)

16.1. Le Tipologie dei Reati

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nel presente capitolo della Parte Speciale, così come indicati all'art. 25 *septies* del Decreto, in quanto ritenuti *prima facie* rilevanti in relazione all'attività svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'inclusione nel novero dei reati-presupposto di fattispecie colpose - in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del decreto 231) - ha posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente; ancora, è apparso assai difficile pensare, ad esempio, ad un vantaggio per l'ente connesso alla morte di un lavoratore.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014, emessa nell'ambito del processo cd. "Thyssen", hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in

essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell'ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso Thyssen, si è ravvisato un interesse dell'ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio.

- ***Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Come già anticipato, il reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se sia stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen. la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pena., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- "una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Nella predisposizione della presente Parte Speciale la Società ha tenuto conto dei principi cardine di cui alle Linee Guida Uni-Inail, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

16.2. Attività Sensibili

Con riferimento alla categoria dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che ALLIANZ S.p.A. ha individuato al proprio interno è la seguente:

- **Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro** ai sensi del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento:
 - a. alle attività di ufficio e/o d'impresa svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne la sicurezza degli edifici e dei luoghi di lavoro e la conformità delle attrezzature ai requisiti normativi);
 - b. prevenzione incendi e piani di evacuazione.

16.3. Principi generali di comportamento

La Società promuove, anche mediante le previsioni del Codice Etico e di Comportamento, la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte negli ambiti di propria pertinenza richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare la Società intraprende ogni possibile azione per garantire un ambiente di lavoro sicuro e osservare le leggi e i regolamenti locali in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza adottato dalla Società di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure aziendali adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione

predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") applicabili.

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal Decreto Sicurezza, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- al Datore di Lavoro e ad eventuali Delegati ex art. 16 Decreto Sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società in tale materia nel rispetto delle procure e/o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del Decreto Sicurezza e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai Preposti, laddove nominati, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti/collaboratori/Partner di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a. Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- b. le procedure operative ed organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio relative a:
 - valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - sistema di segnalazione dei rischi;
 - gestione appalti;
 - Sorveglianza Sanitaria;
 - modalità di consultazione del RLS;
 - Piano di Emergenza.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto).

CAPITOLO 17 – REATI DI RICICLAGGIO, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)

17.1. Le Tipologie dei Reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio di cui all'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001 (introdotti dal Decreto Antiriciclaggio).

I Reati di Riciclaggio sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie delittuose che sono state individuate come rilevanti in via prudenziale nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- ***Ricettazione (art. 648 cod. pen.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Non è punibile a titolo di ricettazione l'autore o concorrente nel delitto presupposto.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, la disciplina normativa in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio, costituita anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, non si applica a ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A.. Tuttavia ciò non esclude a priori la possibilità che la Società possa potenzialmente essere coinvolta in reati di ricettazione o riciclaggio.

- ***Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) - INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

La nuova fattispecie è stata inserita dall'art.3 l.n.186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal cd. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Anziché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale "privilegio" dalle fattispecie degli artt. 648 bis e 648 ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati presupposto dell'autoriciclaggio

Nell'ambito di attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, i reati tributari, la truffa o la corruzione (anche tra privati).

E' bene precisare che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da reati presupposto di una responsabilità dell'ente: il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati presupposto di tale reato.

Può tuttavia essere opportuno – ai fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – prevedere nel Modello anche misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, per quanto non compresi fra i reati "231" – laddove per tipologia e frequenza assumano significativa rilevanza.

Tale sembra essere il caso per i reati tributari e per il reato di truffa comune, per quanto, si ripete, tali reati, di per sé, non costituiscano reati "231".

Si analizzeranno, quindi, brevemente tali tipologie di reato.

A) I reati tributari

I reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", sono:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Dichiarazione infedele;
- Omessa dichiarazione;
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Omesso versamento di ritenute certificate;
- Omesso versamento di IVA;
- Indebita compensazione;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

B) Reati di truffa (ex art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- *artifici*, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
- *raggiri*, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia in quell'elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte che in un rapporto contrattuale uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali che, essendo connotate da un alto grado di asimmetria informativa, trovano specifica e dettagliata regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

Le disposizioni regolamentari, infatti, prevedono in capo ai soggetti vigilati l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza nell'interesse dei clienti operando in modo che essi siano adeguatamente informati e impongono agli stessi specifici obblighi giuridici di agire in modo tale da assicurare trasparenza ed equo apprezzamento delle condizioni contrattuali.

Brevi cenni sulla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio (d.lgs.n.231/2007)

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal D.Lgs 231/07 (Decreto Antiriciclaggio).

Il Decreto Antiriciclaggio – tra i cui destinatari figura la Società (vedi infra) – intende essenzialmente prevenire il rischio che il sistema finanziario sia utilizzato per il compimento di operazioni di riciclaggio e, a tal fine, pone a carico dei destinatari una serie di obblighi, il cui inadempimento è sanzionato, in alcuni casi, anche penalmente.

Proprio in considerazione della sua finalità preventiva, il d.lgs.n.231/2007 dà una definizione molto ampia della nozione di riciclaggio: tale definizione, per la quale si rinvia all'art.2 del decreto, ricomprende anche condotte che integrerebbero fattispecie di reato diverse dal riciclaggio, o che sarebbero prive di sanzione penale.

E' importante precisare che è alla nozione "amministrativa" di riciclaggio che la legge ricollega il sorgere di tutti gli obblighi di natura preventiva e degli obblighi di collaborazione attiva disciplinati dal decreto stesso.

Ai fini, invece, della responsabilità penale degli enti è necessario fare riferimento alle fattispecie di reato sopra esaminate, previste dal codice penale.

Non vi è dubbio, peraltro, che il puntuale rispetto di tutti gli obblighi imposti dal d.lgs.n.231/2007 sia indispensabile sotto il profilo della valutazione di adeguatezza del modello ai fini della prevenzione del rischio riciclaggio. Benché l'inadempimento degli obblighi "antiriciclaggio", anche nei casi in cui sia penalmente sanzionato, non sia idoneo a far sorgere una responsabilità dell'ente, in alcuni casi l'omesso rispetto degli obblighi "antiriciclaggio" (ad esempio, l'omessa segnalazione di operazione sospetta) potrebbe addirittura configurare, secondo talune pronunce giurisprudenziali, un concorso in una condotta di riciclaggio a carico dell'autore della violazione.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;

3. l'obbligo di astenersi dall'apertura del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione ovvero di porre fine al Rapporto Continuativo già in essere, qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;

4. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 e ss del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

5. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" e cioè quando tali soggetti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Sono sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il danaro, i beni e le utilità

oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di reati in genere.

Si indicano quali possibili indici di anomalia (in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie, l'elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a. ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori (es. accensione, da parte del medesimo contraente, di un elevato numero di polizze vita entro un determinato arco di tempo);
- b. operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;
- c. ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione idonee ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione (ad es. per il pagamento delle rate di premio);
- d. operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario (ad es. acquisto di polizze assicurative a valori non coerenti a quelli di mercato);
- e. operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati (ad es. frequente stipula di polizze con beneficiari non appartenenti al nucleo familiare);
- f. operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati all'operazione;
- g. riscatto della polizza, nei casi di:
 1. esecuzione di riscatti totali effettuati con perdita pari o superiore al 20% tra premio versato e capitale lordo riscattato;
 2. effettuazione sulla stessa polizza più riscatti parziali per un importo inferiore a 5000 €;

h. ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente;

i. ricorso a tecniche di co-intestazione dei contratti aventi ad oggetto polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni senza plausibili giustificazioni.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4 sono, tra gli altri:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano:

- banche;

- poste italiane;

- società di intermediazione mobiliare (SIM);

- società di gestione del risparmio (SGR);

- società di investimento a capitale variabile (SICAV);

- le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP (rami vita).

- I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;

- i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

- I revisori contabili.

- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;

- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

17.2. Attività Sensibili

Con riferimento alla categoria di reati di cui al presente capitolo della Parte Speciale, si evidenzia lo scarso rischio della loro commissione nell'interesse o vantaggio della Società.

Ciò premesso, il rischio di commissione dei suddetti reati può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori finanziario e amministrativo.

Le principali Attività Sensibili e le Attività strumentali, che la Società ha individuato al proprio interno, rispetto alle quali esiste il rischio di commissione dei reati qui considerati sono le seguenti:

- Fatturazione infragruppo: tale attività rileva in quanto potrebbe prestarsi a generare una provvista illecita attraverso l'emissione di fatture intercompany per operazioni inesistenti, provvista che potrebbe poi dare luogo a fatti di autoriciclaggio.

17.3. Principi generali di comportamento

I Dipendenti e gli Organi Sociali della Società si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio individuate in precedenza – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello nelle *policy* e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- a) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio;
- b) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori e Partner anche stranieri;
- d) non intrattenere rapporti commerciali, di collaborazione e di consulenza con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, della ricettazione e dell'usura;
- e) non effettuare alcuna operazione – in via diretta o per il tramite di interposta persona – con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nella Lista Paesi predisposta dal Gruppo;
- f) non riconoscere compensi a favore di Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti in ambito locale;
- g) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- h) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- i) emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- j) emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché, pur risultando veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere

realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione;

- k) effettuare pagamenti a fronte del ricevimento di fatture relative ad attività non espletate;
- l) occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno;
- m) commercializzare prodotti assicurativi attraverso canali distributivi non autorizzati dalla Società;
- n) commercializzare prodotti assicurativi attraverso soggetti non autorizzati all'intermediazione;

17.4. Principi specifici per le procedure

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 16.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

Inoltre, a presidio dei reati fonte dell'Autoriciclaggio, si considerino le disposizioni riportate nelle Parti Speciali e poste a mitigazione di tutte le fattispecie di Reato a cui la Società risulta esposta, con particolare riferimento ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata.

Fatturazione Infragruppo

La Società assicura una prevenzione delle rischiosità potenzialmente connesse all'attività di fatturazione infragruppo, attraverso:

- proceduralizzazione delle singole fasi di emissione delle fatture infragruppo e dell'interazione tra le diverse figure aziendali che prendono parte a tale attività;

- controllo sistematico dell'effettivo espletamento da parte della Società dell'attività per cui viene emessa relativa fattura;
- controllo sistematico dell'effettivo espletamento dell'attività per cui, a fronte del ricevimento della fattura, la Società effettua il pagamento;
- previsione di periodiche verifiche circa il rispetto dei principi sopra esposti;
- comunicazione al Consiglio di Amministrazione in merito ai contenuti dell'operatività infragruppo.

Trovano inoltre applicazione, in via generale, i principi procedurali previsti nel paragrafo 15.4 della Parte Speciale "Reati di Finanziamento del Terrorismo", nonché di quanto già descritto nei capitoli precedenti con riferimento al processo di gestione dei flussi monetari e finanziari (cfr. precedenti par. 10.5 e 14.4).

CAPITOLO 18 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

18.1. Le Tipologie di Reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25 *novies* del D.lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- ***Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla siae (art. 171 bis legge sul diritto d'autore.)***

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, ai sensi del primo comma, il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Per ciò che concerne le banche dati, il secondo comma della stessa norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca

dati, o, ancora, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato si richiede lo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo anche non prettamente economico (fine di profitto).

18.2. Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ha individuato al proprio interno:

Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (software)

Tale Attività Sensibile riguarda i seguenti aspetti:

- Gestione del sistema informativo e delle licenze software (gestione, utilizzo e riproduzione di software tutelati da diritto da autore all'interno della rete aziendale), in particolare con riferimento alle attività di utilizzo di questi *software* senza licenza - e quindi illegittimamente - di *software* coperti da altrui diritto d'autore;

18.3. Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A..

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 *bis* e 25 *novies* del D. Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a. tenere comportamenti attinenti all'utilizzo di risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- b. divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- c. utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- d. utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Società:

- a) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
- b) regola, attraverso opportune policy, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- d) predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
- e) predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- f) effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

18.4. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate si applicano i seguenti principi:

Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (software)

La Società:

- adotta misure specifiche che impediscano l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società, non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa o per i quali non si possiede la necessaria licenza d'uso;
- verifica periodicamente la corrispondenza tra i *software* installati nei singoli sistemi informatici aziendali ed il numero di licenze ottenute per il relativo utilizzo;
- si avvale di specifiche policy atte definire il corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- in generale, predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

Trovano inoltre applicazione, in via generale, i principi procedurali previsti nel paragrafo 13.4 della Parte Speciale "Delitti di contraffazione".

CAPITOLO 19 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL DECRETO)

19.1. Le Tipologie di Reato

Con l'articolo 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione", è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-decies.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione di tale reato, in quanto ritenuto rilevante in via prudenziale in relazione all'attività svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.) – INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Si tratta del reato commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

19.2. Attività Sensibili

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. Italy ha individuato al proprio interno in relazione al reato in oggetto, sebbene in via generale per tipologia di business la Società presenti un limitato grado di esposizione al rischio di integrazione del reato in esame:

- **Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale**, con particolare riferimento ad ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale, anche a livello transnazionale;

19.3. Principi Generali di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

È inoltre vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;

riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore della Società.

19.4 Principi specifici per le procedure

Al fine di evitare di incorrere nel reato in oggetto, è presente il controllo basato sul "4 eyes principle": ogniqualvolta vi sia una richiesta degli organi di Polizia Giudiziaria di estrarre dati o fornire documentazione, nonché a comparire in qualità di testimoni, la richiesta giunge sempre attraverso l'Ufficio Legale ed è indirizzata sempre ad almeno un secondo dirigente responsabile diretto o indiretto della persona interessata dalle Autorità. Tale procedura è volta ad avere sempre un duplice controllo su quanto viene richiesto al dipendente al fine di annullare ogni probabilità di interferenza sulle dichiarazioni richieste ai dipendenti di ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A..

CAPITOLO 20 – REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)

20.1 Le Tipologie di Reati

In particolare, il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha poi introdotto, all'interno del codice penale, il nuovo Titolo VI-bis, intitolato "Delitti contro l'ambiente", apportando una importante modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del D.lgs. 231/2001, con data di entrata in vigore 29 maggio 2015.

Fra i reati ambientali vi sono fattispecie dolose e colpose: per queste ultime, valgono le considerazioni già svolte con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro.

E' stata, pertanto, ampliata la lista dei cd. reati-presupposto, come di seguito descritto:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Cod. Amb.);
- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
- bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e comma 2, Cod. Amb.);
- falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, Cod. Amb.);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Cod. Amb.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod. Amb.)
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la

commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4, e art. 3-bis, comma 1, della Legge 150/1992);

- violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. 202/2007).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie che sono state individuate come rilevanti nel contesto organizzativo/operativo della Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- ***Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3 e 5 secondo periodo Cod. Amb.)³***

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte di gestione non autorizzata di rifiuti.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico

³ In considerazione delle caratteristiche operative di AMOS Italy, non si è ritenuto rilevante il comma 6 dell'art. 256 Cod. Amb. Tale fattispecie criminosa che sanziona il "Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi" risulta infatti difficilmente configurabile per la Società.

protetto (*i.e.* l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo.

Nel contesto organizzativo e operativo della Società, risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore dei rifiuti potrebbe configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito.

b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

- E' punita, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb. l'effettuazione, in violazione del divieto di cui all'art. 187, di attività non consentite di miscelazione di rifiuti. **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo Cod. Amb.)**

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb. è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)**

L'art. 260-bis, comma 6, Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-*bis* - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

20.2 Attività Sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini del presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti:

- Gestione delle attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti** anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- Gestione delle **comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici** nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti.

20.3 Principi Generali di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto. In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro.

E' altresì fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi).

20.4 Principi specifici per le procedure

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico e di Comportamento adottati dalla Società, e ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi per prevenire la commissione dei reati ambientali all'interno delle attività sensibili identificate nel processo di impatto ambientale generato dalle attività e dai processi. E' fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- verificare, prima dell'instaurazione del rapporto, che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure aziendali;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
- accertare prima dell'avvio di un trasporto di rifiuti, che sia stata correttamente predisposta tutta la documentazione prevista dalla legge;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- i Servizi Generali si occupano delle verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi, anche avvalendosi di professionisti esterni;

- il deposito temporaneo di rifiuti, deve essere implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo e l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Si richiamano inoltre i principi procedurali indicati con riferimento ai reati di cui all'art. 25 septies del Decreto (cfr. precedente paragrafo 16.3).

CAPITOLO 21 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO)

21.1. Le Tipologie di Reati

Il delitto di "impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto cui dall'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998, è stato introdotto nel novero dei c.d. "Reati Presupposto" del Decreto, all'articolo l'art. 25 *duodecies*, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Sono inoltre trattati per analogia di presidi, nella presente Parte Speciale, i delitti contro "la personalità individuale", con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 603-bis del codice penale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", a decorrere dal 4 novembre 2016. Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione di tali delitti, in quanto ritenuto rilevante in via prudenziale in relazione all'attività svolta dalla Società (cfr. Matrice delle attività a rischio-reato).

- ***Delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001)– INSERITO IN VIA PRUDENZIALE***

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;

- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'articolo 603-bis, c.p.

- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)**

Sebbene i reati della specie di cui all'art. 25-quinquies siano stati esclusi dalla trattazione del presente Modello, in quanto ritenuti non applicabili, se non in via remota, si richiamano limitatamente al cd. Reato di "Caporalato", di cui all'art. 603-bis del c.p..

Tale reato si configura quando chiunque:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

21.2. Attività Sensibili

Di seguito è descritta l'Attività Sensibile che ALLIANZ TECHNOLOGY S.C.P.A. ha individuato al proprio interno in relazione ai reati in oggetto, sebbene in via generale per tipologia di business la Società presenti un limitato grado di esposizione al rischio di integrazione del reato in esame:

- **Assunzione e gestione di personale dipendente comunitario e/o extra-comunitario**, in particolare con riferimento alle seguenti attività:
 - richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
 - monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
 - verifica dei limiti di età;
 - verifica delle condizioni di lavoro;
 - la verifica della regolarità contributiva;
 - il rispetto delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro applicabili.

21.3. Principi Generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti sia ai Partner della Società in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi (anche internazionali) vigenti e applicabili alla realtà aziendale, nonché alle procedure ed ai regolamenti aziendali e di Gruppo e alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Ai Destinatari sopra individuati è fatto in particolare divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-duodecies e 25-quinquies del Decreto 231;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato qui considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A tal fine la Società:

- considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano;
- assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto della Società stessa;
- si attiene alle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili;
- assicura la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

21.4. Principi specifici per le procedure

Relativamente all'attività di assunzione e gestione di personale dipendente comunitario e/o extra-comunitario si applicano i principi di seguito enunciati:

- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni;

- si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;
- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – inter alia – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

APPENDICE 1 – I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco oggetto di eventuali integrazioni da parte del Legislatore:

- 1 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322 *bis* c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.), come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

- 2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635- quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- 3 Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4 Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29- *quater*);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998, art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- 5 Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-*bis*):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464);
 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).
- 6 Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*bis* 1):
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

7 Reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*ter*):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
- 8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*):
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-*quater* c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinq*ues c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
 - Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.);
 - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);

- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15/12/1979, n. 625 convertito con modifiche in L. 6/02/1980, n. 15);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
- 9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-*quater*. 1)
- 10 Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.lgs. 39/2014 (art. 25 *quinquies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, commi 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
- 11 Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-*sexies*):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/1998);

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/1998).

12 Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-*septies*):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13 Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-*octies*):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.* 1 c.p.)

14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-*novies*):

- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-*bis*), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della

televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater*, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter* comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro,

immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

15 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies):

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16 Reati ambientali, introdotti dal D.lgs. 121/2011 (art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.lgs. 152/2006);

- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (Art. 3 *bis* Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.lgs. n. 202/2007).

17 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.lgs. 109/2012 (art. 25-*duodecies*):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12-*bis* del D.lgs. n. 286/1998).